

La Giurisprudenza

la Giurisprudenza in diverse occasioni si è occupata dell'ottico optometrista e dell'attività optometrica, dimostrando di ben saper cogliere gli stimoli della Società civile e di saper assumere, con proprietà di qualificazione giuridica, un vero e proprio ruolo creativo.

Giudici di merito e di legittimità, nel corso degli anni, hanno asserito – senza paura di smentita - la liceità dell'optometria, ponendo come unico limite – con conseguente violazione della norma penale dell'art. 348 c.p. - il divieto per l'ottico optometrista di compiere valutazioni di carattere diagnostico, svolgere attività di carattere curativo, intervenire in caso di patologie oculari.

Inoltre, dopo aver acclarato principi quali quello che i difetti della refrazione non possono essere qualificati come malattia – con la conseguenza che tutto quello che non può essere ricollegato a questo termine, non può ritenersi aprioristicamente di stretta ed esclusiva competenza del medico - con proprie sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dai Giudici di merito, ha ulteriormente ampliato per l'optometrista, alias ottico optometrista, le competenze riconosciute dall'articolo 12 del r.d. del 1928, includendo anche altre disfunzioni della funzione visiva, quali astigmatismo, ipermetropia, ecc.

Nel dettaglio:

-la Corte Suprema di Cassazione, nella propria sentenza n. 27853 del 11.07.2001 dopo aver affermato che: l'optometria è una attività che non è regolata dalla legge, ed il cui esercizio – allo stato attuale della normativa – deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito strettamente curativo, riservato al medico oculista e naturalmente che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente, precisa che: L'attività di misurazione della vista effettuata dall'optometrista non può essere confusa con l'attività propria dell'ottico e che si avrà violazione della norma penale dell'art. 348 c.p. qualora l'optometrista compia valutazioni di carattere diagnostico, svolga attività di carattere curativo, rilasci ricette, compia sull'occhio interventi di qualsiasi tipo, intervenga in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva, come appunto miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia, ecc) e comunque in situazioni e con modalità tali che possano compromettere lo stato di salute del cliente.

-il TAR della Puglia, sezione I di Lecce chiamato ad esprimersi in merito ad un ricorso proposto da SOI AMOI - volto ad annullare l'istituzione del Corso di Laurea in Ottica e Optometria nell'ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce – con propria sentenza depositata in data 3 dicembre 2003, dopo aver affermato che: non appare necessario subordinare l'istituzione del corso di laurea ad una apposita previsione normativa della figura professionale, né sembra opportuno escludere l'istituzione del corso in mancanza di precedente norma di legge, richiama specificamente, come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia in più occasioni affermato che l'optometrista possa, oltre ad effettuare la misurazione della vista, anche apprestare, confezionare e vendere, senza la preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e presbiopia (come consentito anche all'ottico in virtù dell'art. 12 r.d. 31 maggio 1928 n. 1334), ma anche per i casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia.

-Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Sesta con propria sentenza deliberata il 21 giugno 2005 - sentenza in grado di appello della sentenza del TAR della Puglia – dopo aver ribadito che: il corso di laurea breve in ottica e optometria è stato legittimamente istituito nell'esercizio dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita e nell'ambito della classe di Lauree in scienze e tecnologie fisiche, richiama a sua volta, sposandoli integralmente, i dettami contenuti nella sentenza di Cassazione prima citata e statuisce che: all'optometrista sono consentite, oltre alla semplice attività di ginnastica oculare, quella di misurazione della vista, quella di apprestare, confezionare e vendere senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma – al contrario dell'ottico – anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia e afachia”. Il provvedimento istitutivo del corso di laurea in ottica e optometria non

incide sul piano delle competenze specifiche del medico oculista, né crea indebite confusioni con l'attività sanitaria del medico, ma si limita soltanto ad ampliare il campo di attività dell'ottico, ricomprendendovi anche le specifiche capacità dell'optometrista; le quali tuttavia, rimangono pur sempre ancorate nell'ambito delle così dette arti ausiliarie, con conseguente esclusione di ogni rapporto di natura diagnostica o terapeutica con i pazienti".